

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

**SOCIETÀ DI CAPITALI**  
Responsabilità  
per bassi patrimoni

In tema di decorrenza della prescrizione, l'azione di responsabilità verso amministratori e sindaci può essere proposta dai creditori sociali (e per essi dal curatore del fallimento) dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto, anche senza verifica diretta della contabilità della società. A tal fine, non si richiede, infatti, che essa risulti da un bilancio approvato dall'assemblea dei soci. Se l'insufficienza patrimoniale può anche essere anteriore alla data di apertura della procedura concorsuale, l'onere di provare che essa si è manifestata ed è divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento grava sull'amministratore o sul sindaco che eccepisce la prescrizione.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 14 dicembre 2015 n. 25178

**INVESTIMENTI****Contratto quadro con forma scritta**

Il contratto quadro deve essere formulato per iscritto e questa condizione vale a pena di nullità; lo stesso vale per la procura che l'investitore conferisce ad altri a investire per proprio nome e per proprio conto.

Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 15 dicembre 2015 n. 25212

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO  
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

Cassazione. Impossibile sostenere che sia una comunione di godimento con alienazione dei beni a voto unanime

# La società non si può simulare

La nullità è limitata ai soli casi previsti dall'articolo 2332 del Codice civile

PAGINA A CURA DI  
Angelo Busani

Non è possibile sostenere che una società di capitali simula, in effetti, una comunione di godimento, ad esempio per pretendere che le decisioni inerenti i beni appartenenti alla società siano adottate secondo le regole della comunione ordinaria (e, quindi, ad esempio, con l'unanimità dei comunisti per gli atti relativi ai beni "comuni") anziché con le regole maggioritarie che siano contenute nello statuto sociale (oppure, per effetto di una decisione degli amministratori della società e non dei suoi soci). È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 22560 del 4 novembre 2015.

La Suprema corte rammenta, a supporto della sua decisione, che la nullità di una società di capitali, una volta che ne sia avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, può essere pronunciata solo nei casi espressamente previsti dall'articolo 2332 del Codice civile, il quale detta un

elenco di casi tassativi e di stretta interpretazione (e di rara verifica): mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico, illiceità dell'oggetto sociale, mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

Deve essere pertanto escluso che l'invalidità del contratto costitutivo possa essere dichiarata per qualsiasi altra asserita causa di inesistenza del contratto sociale, di sua nullità assoluta o relativa o di sua annullabilità conseguente a misure che devessero essere escluse anche la possibilità che il contratto sociale venga dichiarato nullo da una sentenza relativa a una simulazione o a un rapporto giuridico diverso da quello in oggetto (ad esempio, l'azione di accertamento per cui si rappresenta una situazione che, in effetti, i contraenti non vogliono per nulla).

Infatti, in alcun modo è configurabile la simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese, e ciò in considerazione della natura stessa del contratto sociale, in quanto esso non è solo una regolamentazione degli interessi dei soci, ma si configura, al tempo stesso, come una situazione destinata ad interferire con gli interessi dei terzi che con la società instaurano rapporti e che riacquiescono all'affidamento sulla sua esistenza.

La finalità che una società assume al momento della sua costituzione, perseguita, una volta compiute le formalità pubblicitarie imposte dalla legge (e cioè l'iscrizione nel registro delle imprese), sono quelli che emergono dal sistema di pubblicità, il quale è organizzato al fine di permettere ai terzi di conoscere l'esistenza della società, di accertarne le caratteristiche e di conoscerne le decisioni attraverso gli atti che essa è tenuta a pubblicare (quali il bilancio e le deliberazioni inerenti il suo as-



La trasformazione della società da un tipo a un altro previsto dalla legge è infatti una mera vicenda modificativa ed evolutiva del medesimo soggetto, che ne comporta la variazione dell'assetto e della struttura organizzativa, ma non dà luogo all'estinzione della società trasformata, né incide sui rapporti sostanziali e processuali ad essa facenti capo (Cass. nn. 7253/013, 17690/011, 26826/06); è dunque evidente, per un verso, che anche in tale ipotesi la pronuncia di nullità non potrebbe che investire l'originario atto costitutivo (con conseguente applicazione dell'art. 2332 c.c.) e, per l'altro, che la trasformazione non potrebbe mai costituire causa di sopravvenuta inesistenza o nullità dell'ente societario ormai sorto per effetto dell'iscrizione. Corte di cassazione, sentenza n. 22560/2015

setto statutario.

Ne è conseguenza che l'atto di costituzione della società di capitali non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti (che eventualmente abbiano stipulato un accordo simulatorio) e resta incardinato nel sistema con le caratteristiche che risultano iscritte nel Registro delle Imprese e che esso porta a conoscenza dei terzi.

Le esigenze di tutela dei terzi assumono dunque prevalenza e rendono irrilevante la fase negoziale che ha dato luogo alla nascita del soggetto giuridico (e, quindi, anche la convenzione che sia stata stipulata per ritenere la società simulata sotto qualche suo aspetto o totalmente simulata): infatti, la società, una volta costituita, vive di vita propria, agisce e risponde dei propri atti in via autonoma, quale che sia stata la volontà dei soci sottostante alla formazione del contratto dal quale essa è stata originata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PRASSI DI NOTAI E CONSERVATORI LOMBARDI

LE REGOLE SUL DEPOSITO

## Così la comunicazione di aumento del capitale

Il "tavolo" tra i Conservatori dei registri delle imprese e i notai della Lombardia ha di recente emanato due nuove massime di comportamento, inerenti due casi di pubblicità degli atti. Vediamo la prima sull'esecuzione delle deliberazioni di aumento del capitale sociale. Il deposito, da parte degli amministratori delle società di capitali, nel Registro delle imprese dell'attestazione che l'aumento di capitale è stato sottoscritto va fatto:

● in caso di aumento di capitale deliberato in forma inscindibile, entro 30 giorni dalla sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale, anche se ciò avviene prima della scadenza del termine per la sottoscrizione o entro 30 giorni da tale termine se la deliberazione subordinata comune l'efficacia dell'aumento di capitale alla relativa scadenza, ferma la necessità dell'integrale sottoscrizione;

● in caso di aumento di capitale

deliberato in forma scindibile: se la delibera è adottata con il metodo "progressivo", entro 30 giorni dalle singole sottoscrizioni; è possibile tuttavia dichiarare cumulativamente, con un'unica domanda di iscrizione, le sottoscrizioni intervenute nei 30 giorni che precedono l'invio telematico dell'istanza anche se effettuate in date diverse; se la delibera è adottata con il metodo "non progressivo", entro 30 giorni dal termine per la sottoscrizione ovvero dalla data di sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale sociale. Una volta decorso il termine per la sottoscrizione, se parte dell'aumento di capitale non è stata sottoscritta, gli amministratori devono anche fare una comunicazione al registro delle imprese di «mancata sottoscrizione delle azioni/quote» riallineando l'importo del capitale deliberato a quello sottoscritto. Non è previsto alcun termine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCHE PER LA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITÀ

## Unico socio delle Srl «dichiarato» in 30 giorni

La seconda massima emanata di recente dal "tavolo" tra i Conservatori dei registri imprese e notai della Lombardia riguarda la pubblicità delle situazioni di unicità del socio e di ricostituzione della pluralità dei soci. Con l'abrogazione del libro soci delle srl, le dichiarazioni degli amministratori che danno atto dell'appartenenza del capitale sociale a un unico socio o che si è ricostituita la pluralità dei soci vanno depositate nel registro imprese entro 30 giorni dall'avvenuta variazione della compagine.

Ciò può essere determinato da: a) trasferimento di partecipazioni, a vario titolo (come vendita, permuta, donazione); b) operazioni sul capitale (ad esempio aumento sottoscritto da terzi, azzeramento e ricostituzione da parte di compagni sociali diversi dall'originaria, recesso) anche

quali conseguenze di operazioni straordinarie societarie (per esempio fusioni e scissioni con cambio); c) atti od operazioni straordinarie societarie relative ai soci che siano società (ad esempio fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di aziende che contengano partecipazioni).

Il deposito della comunicazione deve avvenire comunque entro 30 giorni dalla variazione della compagine sociale e si può anche effettuare con le seguenti modalità: nelle ipotesi di cui sopra (lettere a) e c), anche subito dopo il deposito dell'atto che determina il trasferimento delle partecipazioni senza necessità di attendere la relativa iscrizione; nella ipotesi di cui sopra alla lettera b), unitamente al deposito dell'atto che determina la variazione della compagine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Roma. Non si risolve l'acquisto per inconsistenza del patrimonio a meno che il contratto non disponga sul punto

## Garanzia per le azioni solo se pattuita

Angelo Busani

L'acquirente di una partecipazione al capitale di una società di capitali o di persone può pretendere la risoluzione del contratto di compravendita della quota o delle azioni solo se esse siano gravate da un vizio, come accade, ad esempio, se si tratta di una quota o di azioni oggetto di un pignoramento (e vendute invece come libere da gravami) oppure di una partecipazione priva del diritto di voto (e venduta invece come dotata di detto diritto).

La risoluzione del contratto di acquisto della partecipazione, invece, non può essere pretesa qualora il patrimonio della società non presenti la consistenza che l'acquirente si prefigurava

oppure se esso si riveli vincolato da diritti altrui o contaminato da vizi inaspettati, a meno che il venditore della partecipazione abbia rilasciato specifiche garanzie contrattuali su questi punti.

È quanto deciso dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 19814 del 5 ottobre 2015, la quale afferma che la cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone ha come oggetto "immediato"

la partecipazione sociale e solo quale oggetto "mediato" la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; pertanto, le carenze o i vizi relativi alla consistenza e alle caratteristiche dei beni che compongono il patrimonio sociale possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione solo se sono state fornite dal cedente specifiche garanzie contrattuali.

Infatti, il vizio e il difetto di qualità in relazione alla compravendita di partecipazioni sociali, essendo queste attributive di un insieme di diritti e obblighi in relazione a una società, può attenuare unicamente alla qualità dei diritti e obblighi che in concreto la par-

tecipazione sociale sia idonea ad attribuire.

Non può riguardare, invece, il suo valore economico, in quanto esso non attiene all'oggetto del contratto di cessione della partecipazione, ma alla sfera dei motivi sulla cui base le parti si siano determinate ad addivenire al contratto di cessione della partecipazione; detti motivi assumono rilievo giuridico solo se, in relazione alla consistenza economica della partecipazione, siano state previste esplicite garanzie contrattuali ovvero nel caso di dolo del venditore della partecipazione, il quale, mediante artifici e raggiiri, abbia indotto la controparte alla stipula di un contratto che

non sarebbe stato concluso, o sarebbe stato stipulato a condizioni diverse, se non vi fosse stato l'inganno perpetrato ai danni del compratore.

Pertanto, la differente consistenza del patrimonio sociale (rispetto a quella ipotizzata dall'acquirente della partecipazione al momento della stipula del contratto di acquisto della quota o delle azioni) non incide sull'oggetto del contratto di cessione o sulla qualità della partecipazione ceduta; e la sopravvenienza di passività o la verifica di minusvalenze, per effetto delle quali il valore del patrimonio sociale risulti diminuito, non possono costituire un vizio rilevante, qualora l'alienante appunto non abbia espressamente assunto la garanzia circa la consistenza del patrimonio sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

\*Offerta valida in Italia dal 30/11/2015 al 14/1/2016



IN EDICOLA

Per la stipula di un buon contratto occorre la conoscenza delle regole della locazione: la lettera inviata in modo corretto, la sentenza citata al momento giusto, l'esatta norma applicata al caso concreto. In questa Guida tutti i suggerimenti e le risposte alle esigenze dell'utente diretto e del professionista del settore. Un valido strumento utile per le parti del contratto a salvaguardia dei rispettivi interessi.

**IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ\***

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT

SHOPPING 24!

Il Sole  
**24 ORE**  
Il primo quotidiano digitale